Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 110° — Numero 268**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 ottobre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1969, n. **691.**

Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ª sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianità di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.

Art. 2.

Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.

Tuttavia il numero dei posti da rendere indisponibile nella qualifica iniziale non potrà superare la metà di quelli che, all'atto delle effettuate promozioni soprannumerarie, risulteranno di volta in volta vacanti.

I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.

Art. 3.

I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'articolo 10 comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, previo giudizio di promovibilità espresso dalla 2ª sezione del Consiglio di presidenza, a norma dell'articolo 13, comma primo, della legge stessa, conseguono la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

Tali promozioni non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati pervenuti a tale qualifica prima della data suddetta.

Art. 4.

Il rapporto informativo di cui all'articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° settembre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1969
registro n. 26 Difesa, foglio n. 91

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 341 (B.U. 1916, disp. 81, pagina 4688):
CALOFFI Pietro, da Pistoia, sergente.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23 Guerra, foglio n. 6 (B.U. 1916, disp. 92, pagina 5432):
MOCCHETTO Giuseppe, da Trecate (Novara), caporale.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29 Guerra, foglio n. 70 (B.U. 1916, disp. 106, pagina 6585):
GIULI Guido, da Siena, soldato.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51 Guerra, foglio n. 70 (B.U. 1917, disp. 44, pagina 3964):
BARBETTI Francesco, da Erbanno (Brescia), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(9772)

Art. 5.

Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969, n. **692**.

Erezione in ente morale dell'opera pia « S. Vincenzo de' Paoli », con sede in Carloforte.

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « S. Vincenzo de' Paoli », con sede nel comune di Carloforte (Cagliari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969.

Nomina di un componente il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto, in data 11 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 5, con il quale è stato costituito il suindicato consesso e, tra gli altri, è stato chiamato a farne parte il dott. Emilio Naso, quale direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il Ministero predetto ha partecipato, con lettera in data 1° agosto 1969, che il dott. Emilio Naso è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;

Preso atto della scelta effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina, in sostituzione del dott. Naso, del dott. Mario Janiri, quale membro ordinario del suindicato organo collegiale, facente parte dell'aliquota dei quattordici direttori generali, appartenenti a Ministeri diversi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Mario Janiri, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione nonchè direttore generale del Ministero di grazia e giustizia, è chiamato a far parte, quale membro ordinario, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in sostituzione del dottor Emilio Naso, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1969
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 204

(9912)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.

Estensione agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari del beneficio economico concesso agli altri dipendenti dello Stato con legge 1° agosto 1969, n. 469.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464;

Visti gli articoli 18 e 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 148, 153, 155, 169, 170, secondo comma, e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 la misura dello aumento disposto con decreto ministeriale 9 maggio 1968 è elevata ad una somma pari all'assegno integrativo mensile di cui all'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464, spettante a ciascuna qualifica alla quale gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati ai fini di cui agli articoli 148 e 155, 169 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1969
Registro n. 29, foglio n. 216

(9900)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1969.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni concesse alla ditta Chemial S.p.a. a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Torino, preparati galenici, prodotti chimici da usare in medicina e specialità medicinali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 963 e 964 in data 14 luglio 1957, con i quali la ditta Chemial S.p.a. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Botticelli, 46, preparati galenici, limitatamente alle forme di sciroppi e di soluzioni in genere, prodotti chimici usati in medicina (Lanolina F.U. - Colesterina ed analoghi) e la specialità medicinale Tiofredol in sciroppo, regolarmente registrata;

Vista la lettera dell'ufficio del medico provinciale di Torino n. 5781 del 30 agosto 1969 nella quale si dichiara che l'attrezzatura della ditta predetta è stata totalmente smantellata;

Ritenuto che, pertanto, nella fattispecie, ricorrono gli estremi per la revoca delle autorizzazioni già concesse previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre preparati galenici, prodotti chimici da usare in medicina e specialità medicinali rilasciate all'officina farmaceutica della ditta Chemial S.p.a. sita in Torino, via Botticelli n. 46, con decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 963 e 964 del 14 luglio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 ottobre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(9721)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa I/index, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa XII/index, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale adeguabile annualmente in base a un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durate da 5 a 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedano l'adeguamento automatico del capitale;

Tariffa VIII/c-index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita;

Tariffa VIII/index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni, in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 9 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9824)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo testo di norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1969 al registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 288, è stato approvato il nuovo testo di norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Roma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9701)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gel A-S »

L'esplosivo da mina denominato « Gel A-S » che l'ing. Renato Sorlini intende fabbricare nello stabilimento della società Pravisani esplosivi in Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9703)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 122-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 122-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Palmentieri Armando, con sede in Napoli, via Duomo n. 268.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Napoli.

(9708)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 143-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 143-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Salazzaro Nicola, con sede in Napoli, via S. Maria ai Martiri n. 30.

(9705)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 573-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 573-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Sperber Jakob, con sede in Milano, via Bellarmino n. 27-*A*.

(9706)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 600-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 600-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Bonazza Enrico & Figli, con sede in Milano, via Massimo Gorki n. 7.

(9707)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 8-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Salvio Paolo, con sede in Napoli, via S. Biagio dei Librai n. 41.

(9709)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 540-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 540-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Maranesi Arnaldo & Zanetti Pietro, con sede in Milano, via Piatti n. 4.

(9710)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 565-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 565-MI », a suo tempo assegnato alla ditta S. n. c. « Argor di Finzi & C. », con sede in Milano, via Meravigli n. 16.

(9711)

463° Elenco di provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto ministeriale 3 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 346, con il quale la concessione perpetua delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Monti », sita in comune di Casamicciola Terme, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, ai germani Michelino, Elisabetta e Laura Scioli, rappresentati dal primo, domiciliato in Casamicciola Terme, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 3 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 349, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Plinia del Tisone », sita in territorio del comune di Tavernerio, provincia di Como, conferita originariamente per la durata di anni trenta alla Società anonima Fonti con decreto ministeriale 24 giugno 1949 e con successivo decreto ministeriale 15 maggio 1963 alla Saga - Società acque gasate e affini S.p.a., è intestata a tutti gli effetti di legge alla « Fonti levissima S.p.a. », con sede in Cepina di Valdisotto, provincia di Sondrio.

Decreto ministeriale 3 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 391, con il quale gli eredi od aventi causa dal defunto Giuseppe Grieco, titolare in base al decreto ministeriale 14 marzo 1930 della concessione perpetua della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Terme Grieco » (o « Pruno Sottano »), sita in territorio del comune di Contursi, provincia di Salerno, sono decaduti, con effetto decorrente dalla data del presente decreto, da ogni diritto sulla concessione stessa.

Decreto ministeriale 3 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 392, con il quale la concessione della sorgente di acqua

minerale denominata « S. Marco », sita in territorio del comune di Minturno, provincia di Latina, accordata al sig. Domenico Ciufo, domiciliato in Minturno, frazione Tufo, provincia di Latina, per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 13 novembre 1957, è rinnovata a favore del medesimo per la durata di anni venti a decorrere dal 13 novembre 1967.

Decreto ministeriale 9 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 347, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Il Castellaccio », sita in territorio del comune di Morfasso, provincia di Piacenza, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla S.p.a. S.A.I.C.E. - Industrie cementifere emiliane, con sede in Piacenza.

Decreto ministeriale 8 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 348, con il quale i signori Travostino Giuseppe, Travostino Rizieri fu Ernesto, Travostino Primiero e Ada fu Guglielmo e Delmastro Santina vedova Travostino, rappresentati dal primo, con domicilio in Gattinara, provincia di Vercelli, titolari in base al decreto distrettuale 12 gennaio 1963 della concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte e terre con refrattarietà superiore ai 1630°, sita nella località denominata « Ronco » del comune di Villa del Bosco (già Roasio), provincia di Vercelli, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 11 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 393, con il quale i signori Travostino Giuseppe, Travostino Rizieri fu Ernesto. Travostino Primiero e Ada fu Guglielmo e Delmastro Santina vedova Travostino, rappresentati dal primo, con domicilio in Gattinara, provincia di Vercelli, titolari in base al decreto distrettuale 21 dicembre 1962 della concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte e terre con refrattarietà superiore ai 1630°, sita nella località denominata « Marangone » del comune di Gattinara, provincia di Vercelli, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 14 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 25, con il quale la concessione mineraria per rocce asfaltiche e bituminose denominata « Montalbo », sita in territorio dei comuni di Itri e di Fondi, provincia di Latina - originariamente conferita con decreto ministeriale 31 ottobre 1962 ai signori Ugo Bonivento ed Aurelio Proia, per la durata di anni dieci, - è intestata *mortis causa*, a decorrere dal 17 novembre 1965, al sig. Aurelio Proia e ai signori Poliuto Bonivento, Elissa Bonivento e Sergio Bonivento, figli del defunto contitolare ing. Ugo Bonivento, salvi i diritti della signora Maria Dall'Aglio, vedova dello stesso contitolare, quale usufruttuaria di un terzo dell'eredità spettante ai figli, ex art. 581 del codice civile, rappresentati dal perito Poliuto Bonivento, domiciliato in Roma.

Decreto ministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n 20, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia del sig. De Filippi Francesco, domiciliato a Mornico Losana, provincia di Pavia, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Zanga » sita in territorio del comune di Mornico Losana, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969 registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 21, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia del comune di Bardineto, provincia di Savona, alla concessione della miniera di barite denominata « Crosa Rio Secco », sita in territorio del comune di Bardineto, provincia di Savona.

Decreto ministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 22, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Cementerie del Trasimeno, con sede in Magione, provincia di Perugia, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Pastoricchio Alto », sita in territorio del comune di Magione, provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 23, con il quale le eredi del sig. Bonifacio Champurney (la vedova Maria Luisa Giuseppina Champurney e le figlie Louise Léonie, Madeleine e Lucie Champurney), titolari in virtù di successione ereditaria della concessione della miniera di talco denominata « Clot De Barne », sita in comune di Arnaz, provincia di Aosta, accordata col decreto ministeriale 21 ottobre 1929, sono dichiarate decadute dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 24, con il quale il comune di Colle San Magno, provincia di Frosinone, titolare in base al decreto ministeriale 26 agosto 1936, della concessione mineraria di calcare bituminoso denominata « Monticello e Monte della Grotta », sita in territorio del comune di Colle San Magno, provincia di Frosinone, è dichiarato decaduto dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 26, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Esercizio cave feldspato, con sede in Laveno Mombello, provincia di Varese, alla concessione della miniera di feldspato denominata « Precasciano I », sita in territorio del comune di Colico, provincia di Como.

Decreto ministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 27, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto; la rinuncia della S.p.a. Esercizio cave feldspato, con sede in Laveno Mombello, provincia di Varese, alla concessione della miniera di feldspato denominata « Precasciano II », sita in territorio del comune di Colico, provincia di Como.

Decreto ministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 28, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Mineraria Corna Pellegrini, con sede in Brescia, alla concessione della miniera di bentonite e terre da sbianca denominata « Vinzano Corna Pellegrini », sita in territorio dei comuni di Solignano e Varano dei Melegari, provincia di Parma

Decreto ministeriale 22 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 29, con il quale il sig. Pierino Bosco, residente in La Spezia, titolare, in virtù di successione ereditaria, della concessione della miniera di bentonite e di terre da sbianca denominata « Vinzano Bosco », sita in territorio dei comuni di Solignano e di Varano dei Melegari, provincia di Parma, accordata al sig. Vincenzo Bosco col decreto ministeriale 6 dicembre 1954, è dichiarato decaduto dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 22 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 30, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Cementifera italiana, con sede in Milano, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Molghetto » (o « Molgheto »), sita in territorio del comune di Montalto Pavese, provincia di Pavia.

Decreto ministeriale 22 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 31, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, con sede in Roma, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Gallinaio », sita in territorio del comune di Livorno, provincia di Livorno.

Decreto ministeriale 22 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 32, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della S.p.a. Cementerie del Trasimeno, con sede in Magione, provincia di Perugia, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Castiglionaccio e Montebuono », sita in territorio del comune di Magione, provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 22 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 33, con il quale le signore Antonia, Giuseppina e Cesarina Ghizzoni, residenti a Milano, titolari, in virtù di successione ereditaria, della concessione perpetua di marna da cemento denominata « Bernino », *sita nel territorio del comune* di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza, accordata al dott. Giovanni Battista Ghizzoni col decreto ministeriale 12 febbraio 1932, sono dichiarate decadute dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 24 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte Regina », sita in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza - originariamente accordata in perpetuo con decreto ministeriale 21 agosto 1930 al sig. Vittorio Gaicher e con successivo decreto ministeriale 9 dicembre 1958 intestata alla signora Dalla Riva Maria - è trasferita ed intestata a decorrere dal 13 novembre 1968, ai signori Giovanni Battista, Enrico ed Eugenia Gaicher, tutti rappresentati dal signor Giovanni Battista Gaicher, domiciliato in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza.

Decreto ministeriale 31 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 41, con il quale la concéssione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Canaletta », *sita in territorio del* comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova - originariamente accordata al signor Garon Novello Antonio con decreto ministeriale 23 luglio 1965 per la durata di anni venti e con successivo decreto ministeriale 15 luglio 1967, trasferita ed intestata al signor Giol dott. Antonio - è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla Soc. per Az. « Terme Marconi » con sede in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 31 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale alla S.p.a. Dell'Acqua minerale di San Michele, con sede legale in Napoli, è rilasciata, per la durata di anni venticinque dalla data del presente decreto, la concessione delle sorgenti di acqua minerale in località denominata « San Michele », in territorio dei comuni di Vitulazio e Bellona, provincia di Caserta.

(9682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 21 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,75	627,50	627,22	627,60	627,40	628,75	627,45	627,60	628,75	627,80
$ Can.	583,40	582,50	582,75	582,90	582,70	583,40	582,75	582,90	583,40	583 —
Fr. Sv.	146,18	145,83	145,72	145,805	145,80	146,18	145,755	145,805	146,18	145,85
Kr. D.	83,62	83,46	83,45	83,49	83,50	83,62	83,47	83,49	83,62	83,50
Kr. N.	87,92	87,75	87,78	87,78	87,90	87,92	87,76	87,78	87,92	87,85
Kr. Sv.	121,86	121,62	121,60	121,645	121,70	121,86	121,64	121,645	121,86	121,75
Fol.	175 —	174,65	174,65	174,70	174,60	175 —	174,70	174,70	175 —	174,85
Fr. B.	12,59	12,565	12,5760	12,5760	12,575	12,59	12,575	12,5760	12,59	12,58
Franco francese	112,53	112,30	112,22	112,35	112,30	112,53	112,34	112,35	112,53	112,45
Lst.	1503,95	1501,20	1500,80	1501,50	1501,25	1503,95	1501 —	1501,50	1503,95	1503 —
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,36	24,33	24,31	24,3150	24,30	24,36	24,315	24,3150	24,36	24,35
Escudo Port.	22,09	22,05	22,05	22,08	22,05	22,10	22,06	22,08	22,10	22,10
Peseta Sp.	8,98	8,95	8,975	8,9690	9 —	8,98	8,971	8,9690	8,98	8,98

Media dei titoli del 21 ottobre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,30
» 5 % (Ricostruzione)	91,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,325
» 5 % (Città di Trieste)	91,325
» 5 % (Beni Esteri)	89,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,95
» » » » 1968-83	99,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,875
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,525
1 Dollaro canadese	582,825
1 Franco svizzero	145,78
1 Corona danese	83,48
1 Corona norvegese	87,77
1 Corona svedese	121,642
1 Fiorino olandese	174,70
1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	112,345
1 Lira sterlina	1501,25
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,315
1 Escudo Port.	22,07
1 Peseta Sp.	8,97

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241 D.P. — Data 26 novembre 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pordenone — Intestazione: Santarossa Giovanni Camillo — Titoli del debito pubblico: nominativi 8 — Capitale L. 6.200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 ottobre 1969

(9725)

Avviso per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 18

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale appresso indicato, relativo al certificato rendita 5% (1935) n. 158105, del capitale nominale di L. 70.000, intestato a « Marinangeli Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Longo Umberto, domiciliata a Roma - dotale »:

Certificato n. 158105, tagliando di scadenza 1° gennaio 1970, rendita semestrale L. 1750.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

(9778)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 luglio 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1969
registro n. 26 Difesa, foglio n. 151

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1919, registro n. 139 Guerra, foglio n. 210 (B.U. 1919, disp. 50, pagina 3522):

Botini Davide, da Milano, sergente 218° reggimento fanteria, matricola 78226. Il cognome è: Dubini.

Regio decreto 23 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1921, registro n. 192 Guerra, foglio n. 124 (B.U. 1921, disp. 4, pagina 135):

Ferrari Francesco, da Cosenza, soldato 73° reggimento fanteria, matricola 33268. Il nome è: Alfredo, il luogo di nascita è: Montalto Uffugo (Cosenza).

Regio decreto 3 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1926, registro n. 11 Guerra, foglio n. 21 (B.U. 1926, disp. 32, pagina 2039):

Giorgione Attilio, da Forlì, soldato 50° reggimento artiglieria, matricola 8647. Il cognome è: Giorgioni.

Decreto luogotenenziale 25 luglio 1918, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1918, registro n. 99 Guerra, foglio n. 98 (B.U. 1918, disp. 46, pagina 3871) e decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1919, registro n. 136 Guerra, foglio n. 96 (B.U. 1919, disp. 25, pagina 2463):

Scialino Luigi, da Montegnacco (Udine), caporal maggiore 8° reggimento alpini, matricola 76310. Il cognome è: Sialino, il luogo di nascita è: Martignacco.

Regio decreto 23 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1937, registro n. 33 Guerra, foglio n. 161 (B.U 1937, disp. 66, pagina 5329):

Volpara Giovanni, di Giobatta, cl. 1907, da San Martino d'Albero (Genova), c.n. 2ª sezione sanità. Il nome è: Carlo Giovanni, il luogo di nascita è: Albera Ligure (Alessandria).

(9775)

Decreto presidenziale 13 agosto 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1969
registro n. 26 Difesa, foglio n. 92

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 24 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1946, registro n. 3 Guerra, foglio n. 210 (B.U. 1946, disp. 15, pagina 1816):

Bianchi Mario fu Luigi, da Firenze, capitano 26ª sezione di sanità. Le generalità sono: Bianchi Carlo, nato il 16 aprile 1896 a Firenze.

Decreto presidenziale 27 dicembre 1952 (B.U. 1953, disp. 5, pagina 559):

Gravina Carmine, sergente 15° reggimento fanteria - Divisione « Savona ». Il cognome è: Gravino.

Decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1918, registro n. 88 Guerra, foglio n. 35 (B.U. 1918, disp. 26, pagina 2027):

Scubba Giuseppe, da Attimis (Udine), soldato 79° reggimento fanteria, matricola 17165. Il cognome è: Scubla.

Regio decreto 25 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1941, registro n. 28 Guerra, foglio n. 551 (B.U. 1941, disp. 105, pagina 7588):

Zappettini Erminio, di Antonio e di Caione Clotilde, da San Secondo Parmense, soldato 17° reggimento fanteria. Il nome è: Enio, il cognome della madre è: Gaiani.

(9776)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Adesione di consorzi di bonifica al Consorzio di bonifica di 2° grado « Lessinio - Euganeo - Berico » (L.E.B.)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 agosto 1969, registrato dalla Corte dei conti il 16 settembre 1969 al registro n. 14, foglio n. 136, i consorzi di bonifica Ottoville e Liona Frassenella sono stati ammessi a far parte del Consorzio di bonifica di 2° grado « Lessinio - Euganeo - Berico » (L.E.B.).

(9780)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto professionale di Stato per la agricoltura di L'Aquila ad acquistare un'azienda agricola

Con decreto del prefetto di L'Aquila n. 2520/1.14.5, in data 22 luglio 1969, l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di L'Aquila è stato autorizzato ad acquistare un'azienda agraria sita in località Campo di Sassa, foglio n. 3, particelle 1, 55, 56, 191, 60 sub *a*), 60 sub *l*) (elle); per una superficie complessiva di Ha 10.70.00, di proprietà dei signori Iannini Gino e Chiarelli Rodolfo, per il prezzo di L. 24.899.970.

(9727)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 28 febbraio 1969

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/3-2-69	4/5-2-69	6-2-69	7-2-69	8/10-2-69	11-2-69	12-2-69	13-2-69
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	31.737,50	31.737,50	31.737,50	31.737,50	31.737,50	31.737,50	31.737,50	31.268,75
10.02	01,04	Segala	24.237,50	24.237,50	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00
10.03	01,04	Orzo	28.337,50 (*a*)	28.337,50 (*a*)	28.337,50 (*a*)	28.337,50 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)
10.04	01,04	Avena	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	7.081,25	7.081,25	7.081,25	7.081,25	7.081,25	7.081,25	6.456,25	5.831,25
10.07-B	04	Miglio	31.768,75 (*a*)	31.768,75 (*a*)	31.768,75 (*a*)	31.143,75 (*a*)	30.050,00 (*a*)	29.425,00 (*a*)	29.425,00 (*a*)	29.425,00 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	25.781,25 (*a*)	26.562,50 (*a*)	26.562,50 (*a*)	26.156,25 (*a*)	26.156,25 (*a*)	26.156,25 (*a*)	26.593,75 (*a*)	26.593,75 (*a*)
10-07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.312,50	41.312,50	41.312,50
10.01-B	05	Farine di segala	40,843,75	40.843,75	40.843,75	40.843,75	40.843,75	40.843,75	41.500,00	41.500,00
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	55.231,25	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.225,00	44.225,00	44.225,00

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	14-2-69	15/21-2-69	22/24-2-69	25-2-69	26-2-69	27-2-69	28-2-69
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	31.268,75	31.268,75	31.268,75	31.268,75	31.268,75	31.268,75	31.268,75
10.02	01,04	Segala	24.675,00	24.675,00	24.675,00	25.143,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75
10.03	01,04	Orzo	28.775,00 (a)	28.775,00 (a)	28.775,00 (a)	28.775,00 (a)	28.775,00 (a)	28.775,00 (a)	28.775,00 (a)
10.04	01,04	Avena	26.350,00 (a)	26.350,00 (a)	26.350,00 (a)	26.350,00 (a)	26.350,00 (a)	26.350,00 (a)	25.881,25 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	25.587,50 (a)	25.587,50 (a)	25.587,50 (a)	25.587,50 (a)	25.587,50 (a)	26.212,50 (a)	26.212,50 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	25.587,50 (a)	25.587,50 (a)	25.587,50 (a)	25.587,50 (a)	25.587,50 (a)	26.212,50 (a)	26.212,50 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	4.581,25	4.581,25	4.581,25	7.081,25	7.081,25	7.706,25	7.706,25
10.07-B	04	Miglio	29.893,75 (a)	30.362,50 (a)	30.831,25 (a)	31.300,00 (a)	31.300,00 (a)	31.300,00 (a)	31.300,00 (a)
10.07-C	11	Sorgo e durra	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.593,75 (a)	27.031,25 (a)	27.968,75 (a)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	41.312,50	41.312,50	41.312,50	41.312,50	41.312,50	41.312,50	41.312,50
11.01-B	05	Farine di segala	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	54.750,00	54.262,50	54.262,50	54.262,50	54.262,50	54.262,50	54.750,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	44.225,00	44.225,00	44.225,00	44.225,00	44.225,00	4.225,00	44.225,00

(a) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4 687 50 per tonnellata metrica (D L 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(8909)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo in questione sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e *indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità*, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere, di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli. due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati; determinando i relativi coefficienti

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su un argomento di chimica generale;

2) Tema su un argomento di chimica fisica;

3) Tema su un argomento di spettroscopia e struttura molecolare.

B) *Prove pratiche*:

1) Determinazione quantitativa dei componenti di una miscela di due sostanze organiche per via spettrofotometrica;

2) Ricerca dei gruppi funzionali presenti e riconoscimento di una sostanza organica;

3) Interpretazione e discussione di spettri nell'ultravioletto, nell'infrarosso e di risonanza magnetico-nucleare.

C) *Prova orale*:

Cultura nei campi della chimica indicati per le prove scritte;

Conversazione, lettura e traduzione da due lingue, a scelta del candidato fra inglese, francese e tedesco;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n 686

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle forma-

zioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica; ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dal l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1969
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 347

(9340)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1968, registro n. 6, foglio n. 305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 del 22 luglio 1968, con il quale è stato bandito un concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato ex coefficiente 157) così ripartiti: n. 1 motorista «OP», n. 1 idraulico «OP» nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Vista la lettera in data 11 aprile 1969 con la quale il dottore Giovanni Migliorino rassegna le proprie dimissioni da componente della commissione stessa per urgenti motivi di servizio;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Edoardo Ascone, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione esaminatrice di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Giovanni Migliorino, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1969
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 114

(9730)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica avente sede nel comune di Castellucchio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2581 in data 11 novembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica avente sede nel comune di Castellucchio;

Visto il successivo decreto n. 453 del 27 febbraio 1969, con il quale sono stati riaperti e prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Mantova, dell'ordine dei medici e dell'assemblea consorziale interessata;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale capo di Parma;
Marinello dott. Rosolino, vice prefetto ispettore di Mantova;
Olivo prof. Romano, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Modena;
Storti prof. Edoardo, titolare della cattedra di patologia medica dell'Università di Modena;
Poldi dott. Bruno, ufficiale sanitario del comune di Mantova.

Il dott. Domenico Fiore, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le relative prove di esame avranno luogo presso l'Università di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Mantova ed all'albo pretorio della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 2 ottobre 1969

Il medico provinciale: FACCHINI

(9505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4124 del 10 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1966, ridotti a cinque posti con successivo decreto n. 4513 del 23 giugno 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici e le segnalazioni pervenute da parte delle giunte comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Gambardella dott. Angelo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Bongioanni dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore della prefettura di Genova;
Tosatti prof. Egidio, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Genova;
Barenghi prof. Giovanni, primario medico degli ospedali civili di Genova;
Mastodante dott. Eugenio, medico condotto, Rapallo.

Segretario:

Infante dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sugli albi pretori della prefettura.

Genova, addì 23 settembre 1969

Il medico provinciale: MORANTE

(9646)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4001 in data 7 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 4002 e n. 4972, rispettivamente in data 7 luglio 1969 e 1° settembre 1969, con i quali sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito delle rinuncie esplicite degli aventi diritto si è resa vacante la condotta medica del comune di Meduna di Livenza;

Visti l'ordine della graduatoria di merito degli idonei e l'ordine delle preferenze indicate dagli stessi idonei nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Al dott. Nicola Meleleo è assegnata la condotta medica del comune di Meduna di Livenza.

L'amministrazione comunale del comune di Meduna di Livenza provvederà, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del presente decreto, alla nomina del dott. Nicola Meleleo a medico condotto del comune di Meduna di Livenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello del comune interessato.

Treviso, addì 8 ottobre 1969

(9690) *Il medico provinciale:* LIONETTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 556 del 20 giugno 1969, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto bandito con proprio decreto n. 560 del 1° giugno 1968 modificato con provvedimento n. 1278 del 14 gennaio 1969;

Visti i due decreti n. 557 del 20 giugno 1969 e n. 668 del 14 luglio 1969 concernenti l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori;

Considerato che il dott. Cariglia Filomeno vincitore della condotta veterinaria consorziale di Conza della Campania-S. Andrea di Conza non ha assunto servizio nel termine fissato;

Considerato che i concorrenti collocati in graduatoria dopo il dott. Cariglia Filomeno, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Conte Angelo Giorgio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta veterinaria consorziale di Conza della Campania - S. Andrea di Conza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 668 del 14 luglio 1969, il dott. Conte Angelo Giorgio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Conza della Campania - S. Andrea di Conza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 26 settembre 1969

Il veterinario provinciale: IASI

(9645)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 835 del 16 dicembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 514 dell'11 giugno 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Pacione Vincenzo . . . . punti 71,450
2. Pierpaoli Vincenzo . . . . . » 68,358
3. Giagnoli Giuseppe . . . . » 61,630
4. Colarieti Tosti Giampaolo . . . . . » 50,550
5. Pasquali Cesarino . . . . . . » 49,000
6. Madella Amadei Daniele . . . . . » 48,000
7. Perotti Emidio . . . . » 47,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Rieti.

Rieti, addì 26 settembre 1969

Il veterinario provinciale: PONZIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il veterinario dott. Vincenzo Pacione è dichiarato vincitore del concorso in premessa ed assegnato alla 2a condotta veterinaria del comune di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Rieti.

Rieti, addì 26 settembre 1969

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(9689)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.